

# 181 - Delibera di Giunta - Allegato Utente 1 (A01)

Esente da bollo ai sensi  
dell'art. 27-bis della Tabella-  
allegato B - del D.P.R. 26  
ottobre 1972, n. 642 e ss. mm.  
ed integrazioni

REPUBBLICA ITALIANA  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL  
PERGINE VALSUGANA (TN)

Rep. n.

## CONTRATTO

### PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ASSISTENZA

**DOMICILIARE - CIG.\_\_\_\_\_**

L'anno \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), addì \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_) nella sede della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, in  
Pergine Valsugana (TN), Piazza Gavazzi n. 4.

Avanti a me dott. Valerio Bazzanella, Segretario generale della Comunità,  
autorizzato per legge a rogare gli atti in forma pubblico – amministrativa  
nell'interesse della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, a ciò  
espressamente richiesto dal Presidente, sono personalmente comparsi i  
signori:

- **Pierino Caresia**, nato a Fornace (TN) il 24.05.1956 C.F. CRSPRN56E24D714J, domiciliato per la carica in Pergine Valsugana (TN), presso la sede legale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, Piazza Gavazzi n. 4 – C.F. e P.IVA 02143860225, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto in qualità di Presidente pro – tempore della Comunità Alta Valsugana e Bersntol;
- **Fellin Paolo**, nato a Trento (TN) il 20.07.1959, domiciliato per la carica

presso la sede legale di VALES Società Cooperativa Sociale, in Borgo Valsugana (TN), Via Hippoliti n. 11, C.F. e P.I. 01186250229, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto in qualità di Amministratore delegato pro-tempore della Società VALES Società Cooperativa Sociale.

I comparenti, della cui identità e capacità giuridica io Segretario generale - Ufficiale rogante sono personalmente certo, di comune accordo, avendone i requisiti di legge, rinunziano con il mio consenso all'assistenza di testimoni, e mi chiedono di ricevere il seguente contratto.

#### **SI PREMETTE CHE**

Con deliberazione n. 81 dd. 21.10.2010 la Giunta della Comunità Alta Valsugana e Bersntol indiceva un confronto concorrenziale tra soggetti privati idonei al convenzionamento per l'affidamento a terzi di servizi di assistenza domiciliare ai sensi della L.P. 12 luglio 1991, n. 14 e s.m. e i. e demandava al Responsabile del Servizio socio – assistenziale gli adempimenti necessari all'espletamento della procedura concorrenziale compresa l'aggiudicazione.

Con determinazione n. 1122 dd. 09.12.2010 il Responsabile del Servizio socio – assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol procedeva alla presa d'atto del soggetto aggiudicatario ("La Strada Società Cooperativa Sociale") del confronto concorrenziale ex art. 39 bis L.P. 14/91 per l'affido a terzi di servizi di assistenza domiciliare per il periodo 01.01.2011 – 31.12.2013 con possibilità di rinnovo di ulteriori due anni agli stessi patti e condizioni.

Con determinazione n. 1277 dd. 30.12.2010 il Responsabile del Servizio

Socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol procedeva all'affido dell'incarico di fornitura di servizi di assistenza domiciliare a "La Strada Società Cooperativa Sociale" di Borgo Valsugana, assumendo il relativo impegno di spesa.

Con determinazione n. 609 dd. 12.04.2011 il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha approvato il relativo schema di contratto.

Richiamato il contratto n. 6 dd. 13.04.2011 registrato in data 26.04.2011 al n. 178 serie 69-I

Con nota dd. 03.01.2014 prot. 98 dd. 07.01.2014, Vales Società Cooperativa Sociale con sede a Borgo Valsugana Viale Hippoliti n. 11 C.F. e P.IVA 01186250229 ha comunicato che, con atto a rogito del Notaio Marco Dolzani di data 20.12.2013 (rep. n. 68.646, atto n. 18.159, reg.to a Trento il 31.12.2013 al n. 12806 S. 1), la società La Casa Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Rovereto, Viale Trento n. 49/b, C.F. e P.IVA 01186250229, ha incorporato, con effetto dal 01.01.2014, la società La Strada Società Cooperativa Sociale, con sede legale a Borgo Valsugana, Via Hippoliti n. 11, modificando la denominazione in Vales società cooperativa sociale con sede legale in Borgo Valsugana, Via Hippoliti n. 11, sede amministrativa in Rovereto, Viale Trento n. 49/b, codice fiscale e partita IVA 01186250229. I rapporti amministrativi tra la Comunità e Vales s.c.s., successivi alla data del 01.01.2014, dovranno pertanto essere intestati alla Cooperativa Vales s.c.s.

Con determinazione n. 248 dd. 06.02.2014 il Responsabile del Servizio

Socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha prorogato il contratto repertorio n. 6 dd. 13.04.2011 per ulteriori due anni, ovvero per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2015, prendendo atto, nel medesimo provvedimento, della fusione tra le società La Casa s.c.s. e La Strada s.c.s.

Richiamato il contratto di proroga n. 20 dd. 21.07.2014 registrato in data 07.08.2014 I n. 58 Vol. 69-I.

Richiamato il contratto di proroga n. 37 dd. 11.05.2016.

Richiamata la delibera n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_ con la quale si autorizza la proroga per un anno del contratto con la Società Vales e si approva il presente schema di contratto.

Preso atto che la Società VALES Società Cooperativa Sociale iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Trento al numero di iscrizione **01186250229** del Registro delle Imprese di Trento, con il numero repertorio Economico Amministrativo (REA) **121129** ed al Registro delle Cooperative sociali di tipo B), di cui alla L.R. 01.11.1993 n. 15, di Trento con matricola n. **A157820** ed è in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

### **CIO' PREMESSO**

I sunnominati contraenti dichiarano di confermare e riconoscere la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, e convengono e stipulano quanto segue:

### **Art. 1**

#### **Individuazione dei contraenti e dell'attività oggetto del contratto.**

La Comunità Alta Valsugana e Bersntol, di seguito menzionata per brevità

Comunità, in qualità di Ente titolare degli interventi integrativi e sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare, tra cui rientrano gli interventi di assistenza domiciliare ai sensi della L.P. 13/2007, proroga il contratto rep. n. 6 dd. 13.04.2012, già prorogato con contratto rep. n. 20 dd. 07.07.2014 e con contratto rep. n. 37 dd. 11.05.2016 alla società Vales Società Cooperativa Sociale con sede a Borgo Valsugana, di seguito menzionata per brevità Cooperativa, che accetta, la realizzazione di interventi d'assistenza domiciliare, secondo i criteri e le modalità previste dai successivi articoli.

## **Art. 2**

### **Quantificazione delle prestazioni oggetto di contratto**

La Cooperativa si impegna a garantire annualmente sull'intero territorio della Comunità l'erogazione di n. 40.330 ore (n. 39.268 ore di aiuto domiciliare e n. 1.062 ore servizio ritiro e consegna lavanderia).

Tale quantificazione ha puramente valore indicativo e, pertanto, la Comunità non si assume impegno alcuno circa l'effettivo ammontare di prestazioni da effettuare.

Peraltro le parti possono recedere, previo preavviso di almeno 6 (sei) mesi, dal contratto nel caso di variazioni delle prestazioni, intervenute per circostanze obiettive, superiori al quinto del valore originario del contratto.

## **Art. 3**

### **Copertura assicurativa**

La Cooperativa ha garantito, mediante apposita polizza assicurativa di responsabilità civile con primaria compagnia di assicurazione e per l'intera

durata del contratto, la copertura degli eventuali danni a persone, cose o animali, che si potessero verificare nell'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto, nei confronti degli operatori, dei volontari, degli utenti o di terzi, anche per fatto imputabile agli operatori, ai volontari od agli utenti.

Il massimale unico di assicurazione è pari ad euro 3.000.000,00 (Euro tremilioni/00) per sinistro, per ogni persona, per danni a cose o animali.

La Cooperativa ha altresì stipulato polizza R.C.O., con un massimale non inferiore ad euro 3.000.000,00 (Euro tremilioni/00) per danni, infortuni o altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del servizio al personale dipendente.

Copia della polizza è depositata presso la Comunità.

La Cooperativa è tenuta a produrre alla Comunità periodica conferma della prosecuzione di dette coperture assicurative, della loro conformità a quanto richiesto e validità nel tempo.

#### **Art. 4**

##### **Corrispettivo**

Il corrispettivo dovuto dalla Comunità alla Cooperativa per il pieno e perfetto adempimento di quanto previsto dal presente atto è fissato in € 27,31.= (ventisette/31) oltre all'IVA nella misura di Legge per *"ogni ora di aiuto domiciliare fronte utente"*. Tale corrispettivo costituisce anche l'unità di misura su cui viene calcolato il corrispettivo per il servizio lavanderia (ritiro/consegna biancheria).

Il corrispettivo orario è comprensivo di ogni e qualsiasi spesa a carico della Cooperativa, ivi comprese spese di viaggio o trasporto, di trasferimento e di

coordinamento.

Le frazioni inferiori all'ora di aiuto domiciliare dovranno essere fatturate ad un costo definito in proporzione all'ora intera. Per gli interventi di assistenza domiciliare dove è richiesta dalla Comunità la compresenza di più operatori sarà fatturata dalla Cooperativa la somma delle prestazioni di ogni singolo operatore.

Il corrispettivo unitario sarà applicato tenendo conto di quanto previsto dal contratto per le diverse fattispecie (es. tentate consegne, tentate prestazioni, accessi servizio lavanderia, ore con minor qualifica in deroga, ore richieste con presenza di doppio operatore).

Considerato il monte ore annuo di n. 40.330 ore di cui all'art. 2, l'importo annuo complessivo del presente contratto è pari a € 1.101.412,30.= (unmilionecentounmilaquattrocentododici/30) oneri fiscali esclusi.

#### **Art. 5**

##### **Revisione dei prezzi**

Il corrispettivo orario del servizio sarà incrementato, in relazione alle eventuali variazioni accertate dall'I.S.T.A.T., dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno precedente: tale aumento sarà riconosciuto non appena acquisiti i dati ISTAT a partire dal 1 gennaio.

#### **Art. 6**

##### **Durata**

Il presente contratto proroga il contratto rep. n. 6 dd. 13.04.2014 già prorogato con contratto rep. n. 20 dd. 21.07.2014 e con contratto rep. n. 37

dd. 11.05.2016 per il periodo di un anno dal 01.01.2017 al 31.12.2017.

Qualora prima del 31 dicembre 2017 entrasse in vigore il regolamento provinciale previsto dall'articolo 53, comma 5, della L.P. n. 13/2007 il contratto verrà revocato e pertanto cesserà i propri effetti allo scadere del 90esimo giorno dalla data che sarà stabilita nel regolamento stesso, salvo la possibilità di ulteriore proroga espressa per il tempo strettamente necessario per poter effettuare i nuovi affidamenti.

La Comunità si riserva la facoltà di prorogare l'affidamento del servizio di un ulteriore periodo di 1 anno, nel caso in cui non venisse approvato il regolamento provinciale previsto dall'articolo 53, comma 5, della L.P. n. 13/2007.

#### **Art. 7**

##### **Cauzione**

A garanzia dell'esatto adempimento di quanto previsto dal presente contratto, la Cooperativa ha costituito fidejussione bancaria n. 2/8346 di € 60.153,14.= (sessantamilacentocinquantatre/14) presso la Cassa Rurale Pergine Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa con sede in Pergine Valsugana – Piazza Gavazzi, 5.

La fideiussione bancaria di cui sopra resta vincolata per tutta la durata dell'affidamento del servizio e fino a che non ne sia disposto lo svincolo da parte della Comunità, previa valutazione del regolare assolvimento degli obblighi definiti dal presente contratto. La fideiussione bancaria rimane vincolata anche per tutta la durata della proroga ove disposta dalla Comunità.

La Cooperativa si impegna a reintegrare la fideiussione bancaria nell'importo originario ogni qualvolta la medesima abbia a subire riduzioni a seguito di escusione da parte della Comunità.

#### **Art. 8**

##### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

La Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il contratto è comunque risolto, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 citato, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti siano eseguiti senza avvalersi di conti correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

La Società si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi.

#### **Art. 9**

##### **Piano prevenzione della corruzione e Codice di comportamento**

Si dà atto che le disposizioni del piano triennale 2016-2018 di prevenzione della corruzione, approvato con deliberazione giuntale n. 4 dd. 27 gennaio 2016, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e del Codice di comportamento vigente nella Comunità, approvato con deliberazione giuntale n. 191 dd. 30 dicembre 2014, si applicano anche alla Società, obbligata al loro rispetto dal momento della sottoscrizione del presente contratto, pena risoluzione del rapporto

contrattuale.

#### **Art. 10**

##### **Spese contrattuali e disposizioni di carattere fiscale**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente contratto (registrazione, diritti di rogito, tasse ed ogni altra, nessuna esclusa ed eccettuata) sono a carico della Società.

Ai fini del calcolo dei diritti di rogito si determina il valore del presente contratto in euro 1.101.412,30.= importo non ivato.

Il presente contratto è soggetto a registrazione con l'applicazione della tariffa in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in quanto le prestazioni ivi previste sono soggette ad IVA.

La Società è una ONLUS e il presente contratto è esente da bollo ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella – allegato B - del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e ss. mm. ed integrazioni.

#### **Art. 11**

##### **Disposizioni finali**

Il servizio dovrà svolgersi con la scrupolosa osservanza delle regole, condizioni e modalità previste dal contratto rep. n. 6 dd. 13.04.2011, già prorogato con contratto rep. n. 20 dd. 21.07.2014 al quale si rinvia ad eccezione di quanto indicato nel presente atto.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Su richiesta delle parti io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, redatto e stipulato in modalità elettronica mediante l'uso e il controllo

personale degli strumenti informatici su 11 (undici) pagine a video, delle quali ho dato lettura alle parti, le quali lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme a verità ed alla loro volontà ed in segno di accettazione sottoscritto in mia presenza con firma digitale, a sensi dell'art. 52 bis della Legge 19 febbraio 1913 n. 89, verificate a mia cura ai sensi dell'art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009. Il presente atto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Il presente contratto verrà trasmesso in via telematica all'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Trento e in tale sede verrà registrato con spese contrattuali assolte in misura fissa pari ad euro 200,00.=

Per la Comunità

Alta Valsugana e Bersntol

IL PRESIDENTE

Pierino Caresia (Firma digitale)

Per la Cooperativa

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Paolo Fellin (Firma digitale)

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Valerio Bazzanella (Firma digitale)